

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1748)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 23 giugno 1966
(V. Stampato n. 2578)*

**presentato dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(DELLE FAVE)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO)**

**e col Ministro del Bilancio
(PIERACCINI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 giugno 1966*

Riapertura del termine indicato nell'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione di norme delegate intese a disciplinare l'istituto dell'infortunio *in itinere*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 31 della legge 19 gennaio 1963, n. 15, per l'emanazione delle norme aventi forza di legge relative alla disciplina dell'istituto dell'infortunio *in itinere*, già prorogato con la legge 11 marzo 1965, n. 158, è fissato al 30 giugno 1967, fermi restando i criteri e le modalità di emanazione previsti dallo stesso articolo.